

Sugli antichi diritti di pesca in laguna
Sequestro e risarcimento di “due barchette, pesce con altre robbe”,
ma è una storia di tre secoli fa.

di Renzo Casasola

L'argomento in questione è già stato trattato recentemente dallo scrivente in *La Malastoria - delitti, reati, incidenti e altre sventure nella storia della Bassa Friulana a cavallo del fiume Stella*, edito da 'La Bassa' nel 2018 a cui si rimanda.¹

In tale contributo si fa cenno ad alcune date, a partire dal 18 luglio 1420,² che attestano 'di fatto e di diritto' la legittimità della pesca in laguna

“A Marano ed alli suoi uomini saranno riservati i loro diritti e consuetudini antiche e fra queste il diritto assoluto di pescare nella propria laguna con esclusione di ogni altro”.

Solo alcuni anni dopo, nel 1452, la *Magnifica Comunità* ottenne dal Magistrato delle *Rason Vecchie* la concessione esclusiva sul diritto di pesca anche nei fiumi dell'entroterra lagunare

*“dichiariamo che dette Acque, Paludi, Pescagioni, et Canali da dette Punte del fiume d'Anfora e di Porto Buso sino al Tagliamento verso sol a monte solamente aspettar; et appartenere all'uso di detti Uomini e Comunità di Marano”.*³

Di fatto però, è plausibile che quanto stabilito dalla legge non fosse poi stato del tutto rispettato e che la pesca abusiva sia stata una pratica abbastanza diffusa nella fascia lagunare dell'Alta laguna di Marano. Di diritto, pur tuttavia, il 17 giugno del 1535 si promulgò una legge a favore degli antichi diritti di pesca rivendicati da alcune comunità dell'entroterra. Scrive il Morelli di Shönfeld che in tale data vi fu una:

¹ Renzo CASASOLA, *Il secolare conflitto con Marano sui diritti di pesca*, in Giuliano Bini (a cura di -) *La Malastoria delitti, reati, incidenti ed altre sventure nella storia della Bassa Friulana a cavallo del fiume Stella*, la bassa, Latisana, 2018, pagg. 246-251.

² In tale data il Comune di Marano fece solenne dedizione alla Repubblica di Venezia ottenendo in cambio ampie concessioni sugli antichi diritti di pesca in laguna sanciti nel 'Privilegium Poponis' del 14 luglio 1031.

³ Enrico FANTIN, *Vicende storiche dei Latisanesi e dei Maranesi*, Udine, 1993, p. 112.

*«Sentenza compromissoria proferita a Trento e toccante la restituzione de' luoghi convenuti col trattato di Venezia dell'anno 1513 e colla convenzione di Bologna nell'anno 1529. Si ristabilisce alle comunità di Malisana e di Muzzana i diritti di pesca nelle paludi fra il tagliamento ed Aquileja».*⁴

Dopo tale data si può ben ritenere che parecchi problemi di convivenza siano insorti con gli altri comuni rivieraschi ai quali venivano negate di fatto e di diritto le antiche prerogative di pesca nei propri corsi d'acqua. Si ha notizia di un paio di ducali emanate nel 1562 e 1567 a danno di quelli di Palazzolo che avanzavano antichi diritti di pesca alle foci dello Stella. Ne saranno seguite certamente delle altre nei decenni successivi a ribadire il rapporto conflittuale tra i lagunari ed il popolo dell'entroterra. Nel '600 poi, e precisamente negli anni 1664 e 1678 si ha notizia di alcune ducali emanate dal Senato Veneto in cui si suppone fossero stati allentati i vincoli sulla pesca in laguna questa volta a favore delle comunità rivierasche. Pur tuttavia, dagli atti notori a nostra disposizione, sono ben pochi i verbali processuali che testimoniano le inevitabili e frequenti divergenze, spesso dai toni accesi, che saranno insorte tra i lagunari e i furlani in materia di pesca.

In questo contributo si accenna ad un caso emblematico accaduto il 22 ottobre 1724 allorché alcuni uomini di Marano sequestrarono alcune *'barchette et altre robbe'* ai pescatori di Muzzana rei, questi ultimi, di pescare nella loro laguna senza averne diritto. La comunità di Muzzana, rappresentata dai suoi degani, protestò formalmente di fronte al provveditore Giovanni Vitturi rivendicando antichi diritti di pesca; ottenendo così la revoca del sequestro ed il risarcimento dei danni patiti.⁵

Di seguito si propone il testo trascritto dall'originale, conservato presso l'Archivio Storico di Marano, con le necessarie integrazioni alle numerose sigle ed abbreviazioni, a volte di difficile comprensione, in uso nei verbali notarili dell'epoca.

⁴ Carlo MORELLI DI SHÖNFELD, *Del Saggio Storico della Contea di Gorizia, dall'anno 1500 all'anno 1600*, Gorizia, 1773.

⁵ Archivio Comunale di Marano Lagunare, Fondo Antico – Fasc. n. 15. Volume in cattive condizioni. Parte superiore corrosa dalla muffa vinosa, inchiostro sbiadito, carte fragili con tendenza a sbriciolarsi. Testo mancante per danneggiamenti dovuti a macchie vinose. Copia da fotoreproduzione dall'originale ARCasasola.

Adi 22, 8bre 1724.

Comparsero avanti S[ua] E[ccellenza] Ill[ustrissima] (...) ⁶ m[issie]r Gio:Batta, et Lorenzo [del Piccolo], degani del Com[un] della Villa [di Muzzana], er riverentem[en]te deposero, qual mentre Vito Tosi, David Calo, Pasqualin del Piccolo, con altri compagni al numero di sedeci tutti habitanti nella Villa di Muzzana, à pescar nelle Palludi di questa fortezza, et in tempo, che continuavano la Pesca sopra giunto domino Giulio da Monte, et altri Maranesi con atto di violenza e contro le prescrizioni del Sup[er]ior[e]: Sereniss[im]o contenute in Ducali 1664 et Leg[g]i 1678 hanno levato alli med[esi]mi due picciole barchette di tavole d'albeo, et al quanto pesce tutto gò, che havevano preso che però li detti degani per nome del Comun, huomini, et habitanti della Villa di Muzzana, humilm[en]te invocavan d'esser conservati nel possesso delle pesche à tenor delle sudette ducali, e sent[en]ze: et che resti da S[ua] Ill[ustrissima] ordinato la restituz[i]one delle Barchette, e pesce con altre robbe levata, et riservate le ragg[i]oni d'esso Comun, et di chiunque pretendesse in contrario avanti chi et implorando come sopra da S[ua] E[ccellenza] qual giudice essecutivo così, et con ogni altro miglior modo, et sive preiuditio S[alvis], così S[alvis].

Adi d[ett]o

Comparsero parim[en]te li Ill[ustrissi]mi deputati Pietro Ghenda, Raimondo Corso, et Giac[om]o Filippo, assuntosi in giudizio nella p[rese]nte causa con li degani, et huomini di Muzzana riservando di voler diffendere le ragg[i]oni di questa Com[uni]tà, et atteso, che le carte della sent[en]za (...) di questa e nelle mani di (...) [avvo]cato in Venezia inplora[no] (...) giust[izi]a di S[ua] E[ccellenza] esser, di aver, (...) poter abdur, et produr quid qui (...) sie S[alvis] et melius S[alvis].

Detti degani al pres[en]te: ricercati non acconsentivano, Zuan Grando in essecutivis sia da S[ua] E[ccellenza] terminato come è stato addimandato, Salvis Juribj partium quaternus S[alvis] sie S[alvis].

Li sud[et]ti Ill[ustrissimi] deputati ritrovano come sopra S[alvis].

⁶ (...) Testo mancante per danneggiamenti dovuti a macchie vinose. Dovrebbe trattarsi del provveditore di Marano Giovanni Vitturi come da firma autografa a margine.

L'ill[ustrissimo] et Ecc[ellentissimo] Sig.r Prov[edito]r s'impegna delle parti qua presenti es[se]re: Jud[ice] à quo S[alvis] terminando sententiato, che hauto li degani di Muzzana una, idonea e sufficiente pieggaria di danni, e spese, che per dette loro pesche havessero in ferito à questi habbitanti di Marano, hai viterini [debi]ano restituire le Barche, et altra robba [seque]trata alli huomini di Muzzana, rel[egade], et ritenute ad anchi le parti di poter habber dello loro ragg[ion]i, et nelle opere S[alvis].

Gov[an]ni Vitturi Prov[edito]r.

Adi detto

Constit[uiti] in Off[ici]o S[alvis] il Nob[ile] Sig.r Pasqual Zignoni, et à requis[istio]ne, et richiesta di d[et]ti Gio:Batta et Lorenzo del Piccolo degani della Villa di Muzzana si constituì pieggio in or[di]ne alle sud[ett]e sen[ten]ze: per li danni, che fussero come quaternus et nella p[rese]nte: occasione sive pesca, e spese prometendo in forma S[alvis], et all'incontro esso Gio:Batta et Lorenzo degani ut supra in caso di molestia promettono, et s'obbligano sostener, et ordenare, contenier il sud[ett]o loro Pieggio sotto obligatione de beni propri, et del Comun in forma et instado noti[ti]a dari così. S[alvis].

detto [giorno]

Spett[abil]e Martio Corso Comandador [certi]ficato l'infrascrita pieggiaria [li] Deputati Nicolò Ghenda (...) et Giacomo Filippo in tutto, et ad inst[an]za come in essa S[alvis]

detto [giorno]

Stante la piaggeria prestata ut supra licentiavano li ill.mi deputati le Barchette, et altra robba ut supra, et giusto alla sopra detta sen[ten]za:

Et Io Pasqual Zignoni acc[et]to quanto di[chiarat]o.

Adi detto

Ad in[stan]za del Com[un], et huomini di Muzzana riff[eriss]e il Comandador Martio Corso haver intimato alli s[igno]ri deputati, che far depositar debbano dalli maranesi, ò siano quelli, che hanno riceuto il pesce, il cavato del medesimo per dover il tratto di q[ue]llo esser in ordine alla Sen[ten]za: consegnato, Così S[alvis].

Muzzana Adì 24 d[ett]o

[Presen]te in loza, S[alvis], il Sig.r Vincenzo Gori, et Alberto [del] Piccolo, quali à nome del Com[un] di Muzzana prestavano per il giur[ament]o della volta stata depositata in questa Cancell[er]ia: et ciò in ordine alla Sent[en]za di S[ua] Ecc[ellenza] Proveditor de li 22 cor[ren]te, qual robba tutta fu da me Cance[llie]re consegnatale à ritenua del valore del Pesce non per anco stato depositato, tutto che sij stata passata intimat[i]one delli si[gn]ori deputati qui di Marano come q[ue]sti S[alvis], per parte de detto Comun, et huomini, et come in essa S[alvis].

Io Vincenzo Gori per nome del Comun di Muzzana confesso haver riceuto la robba tutta eccetuato il valor del Pesce così, S[alvis].

Adì 11 xbre 1724

Ris[po]se Ant[oni]o Popes[so] Coman[dat]o[r] haver ad inst[antia] del Sig.r Vic[enz]o Gori et Alberto Pascolo di Muzzana cittati li si[gn]ori Zentilin Zentilin, Zuan Gregoris deputati per li nob[ili] dell'altro suo Coll[egi]o per hoggi dopo pranzo avanti S[ua] E[ccellenza].
